

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI.



Bisogna tenere presente che per garantire il diritto allo studio, all'educazione e all'integrazione degli alunni diversamente abili sono previste particolari procedure e tutele, regolate dalla normativa, che interessano tutto il percorso scolastico e che entrano anche nel campo specifico della valutazione.

È bene chiarire che gli alunni disabili sono solo quelli che hanno una certificazione ottenuta in base alla legge 104/92. Rimangono quindi esclusi da tali interventi tutti gli alunni con difficoltà di apprendimento che non sono in possesso di tale certificazione e che rientrano nei percorsi scolastici regolari.

Il 1° comma dell'art. 9 del DPR del 22/06/09 dice:

“La valutazione degli alunni disabili ...è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI previsto dall'art. 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli”.

La valutazione educativo-didattica degli alunni, di esclusiva competenza del personale docente, avviene sulla base del P.E.I. che non è l'oggetto bensì lo strumento di progettazione degli interventi.

Tutti i Docenti della classe, non solo l'insegnante di sostegno, concorrono al successo del percorso scolastico dell'alunno diversamente abile, quindi tutti i docenti sono corresponsabili del momento valutativo.

Il P.E.I. può essere redatto in conformità agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente riconducibili, ma può anche definire percorsi con obiettivi didattici e formativi differenziati. Nell'uno e nell'altro caso la valutazione rappresenta una fase ineludibile proprio per il carattere formativo ed educativo che essa acquisisce nei confronti dell'allievo.

Di norma, per gli alunni con minorazioni fisiche e/o sensoriali non si procede a valutazione differenziata, ma si definisce elusivamente l'uso di particolari strumenti didattici che consentano l'apprendimento e la verifica.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI.

DIFFERENZA TRA OBIETTIVI MINIMI E OBIETTIVI DIFFERENZIATI

Chiarimenti sulla Programmazione Semplificata e/o Ridotta (Obiettivi Minimi) e Programmazione Differenziata (Obiettivi Differenziati, non riconducibili ai programmi della classe).

I percorsi sono due:

- 1) Programmazione Semplificata e/o Ridotta , riconducibile ai programmi ministeriali (gli obiettivi didattici sono minimi e quindi ridotti, ma sempre riconducibili a quelli della classe)
- 2) Programmazione Differenziata, NON riconducibile ai programmi ministeriali per quella precisa classe in cui è inserito l'alunno disabile (ma si possono comunque perseguire obiettivi educativi comuni alla classe utilizzando percorsi diversi ma con lo stesso fine educativo).

Primo percorso: Programmazione Semplificata e/o Ridotta

Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15 comma 3 dell'O.M. n.90 del 21/5/2001).

Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere:

1. un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline (modalità usata nei programmi delle scuole secondarie di primo grado);
2. un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo 297/1994).

Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l'anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d'esame, possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della maturità.

La differenza tra programma minimo e programma equipollente è particolarmente importante negli istituti superiori perché determina il conseguimento del titolo con valore legale.

Le prove equipollenti possono consistere in:

1. **MEZZI DIVERSI:** le prove possono essere ad esempio svolte con l'ausilio di apparecchiature informatiche (vedi DSA).
2. **MODALITA' DIVERSE:** il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse (es. Prove strutturate: risposta multipla, Vero/Falso, ecc.).